

4

CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 84 del 25/07/2017

OGGETTO: Approvazione 'Regolamento comunale per la detenzione dei cani'.

Soggetto Proponente: Ing. Sergio Maria Rini
Ufficio proponente : AREA TECNICA
Argomento :

Parere ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267	CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
Perere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Sergio Maria Rini Addi, 01/08/2017	1) BRUNO Maurizio			15) MODUGNO Emanuele		
	2) CAFUERI Marcello			16) CAMARDA Antonio		
	3) ZECCHINO Fabio			17) MILONE Sara		
	4) ANDRIULO Alfonso			18) ANDRISANO Antonio		
	5) SALERNO Silvano			19) BUNGARO Cosimo		
	6) TAURISANO Giovanni			20) GALLONE Giacomo		
	7) GIACOVELLI Giuseppe			21) CAPUANO Giovanni		
	8) SPORTILLO Carmelo			22) ATTANASI Domenico		
	9) PAPPADA' Raffaele			23) MANCINO Dario		
	10) DI NOI Angelo			24) CAVALLO Giuseppe		
	11) LOPALCO Carmela			25) CURTO Euprepio		
	12) FORLEO Cosima					
	13) PASSARO Maria					
	14) FANIZZA Luigi					

Assenti in fase di votazione

Unanimità SI NO
Con voti:
Favorevoli.....
Contari.....
Astenuiti

RELAZIONE L'ASSESSORE AL RANDAGISMO

Premesso che si ritiene necessario approvare un Regolamento che disciplini la materia della detenzione, conduzione e circolazione dei cani, finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune, e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale, il tutto a garanzia dell'igiene pubblica e nell'esclusivo interesse pubblico;

Visto il "Regolamento comunale per la detenzione dei cani", trasmesso con nota prot. n. 29223/2017 dal Presidente della IV Commissione Cosimo BUNGARO, composto da n.16 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

Considerato che il suddetto Regolamento enuncia principi generali, definizioni specifiche, modalità di detenzione degli animali, nonché divieti aggiornati alle vigenti normative in materia e, al contempo, pone le basi per sviluppare una sensibilizzazione e una coscienza civica tale da evitare fenomeni riprovevoli, ove non illegali come il maltrattamento o l'abbandono;

Ritenuto pertanto, necessario promuovere una cultura della responsabilità, condannare e contrastare i comportamenti dannosi, compresi quelli che determinano insaturità;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Tanto premesso e considerato, si sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la relazione dell'Assessore;

Dato Atto che la IV Commissione Consiliare ha licenziato il provvedimento con parere favorevole;

Visti:

- il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 - Regolamento di Polizia Veterinaria;
- la L.R. n.12 del 3 aprile 1995 - Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- l'Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute a tutela dell'aggressione di cani e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs n.267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti _____,


Considerato che con successiva e separata votazione viene richiesta l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per la detenzione dei cani", che si allega al presente atto per fare parte integrante e sostanziale, costituito da n. 16 articoli;

2. di dare mandato agli Uffici preposti perché si provveda alla trasmissione del suddetto Regolamento, al Servizio Veterinario della A.U.S.L. di Francavilla Fontana – Servizio Veterinario e al Comando di Polizia Municipale;
3. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Francavilla Fontana;
4. di dare atto che ai fini della tutela della privacy non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del dlgs 267/2000;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DETENZIONE DEI CANI

Francavilla Fontana,

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Principi generali	3
Articolo 3 - Ambito di applicazione e definizioni	3
Articolo 4 - Raccolta delle deiezioni.....	4
Articolo 5 - Museruole e guinzagli	4
Articolo 6 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	4
Articolo 7 - Tutela del patrimonio pubblico	5
Articolo 8 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati	5
Articolo 9 - Particolari situazioni.....	6
Articolo 10 - Accesso negli esercizi pubblici	6
Articolo 11 - Normativa di rinvio	6
Articolo 12 - Norme di chiusura	7
Articolo 13 - Norme transitorie.....	7
Articolo 14 - Vigilanza.....	8
Articolo 15 - Abrogazioni	8
Articolo 16 - Entrata in vigore	8

Articolo 4 - Raccolta delle deiezioni

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento in cassonetti destinati alla raccolta indifferenziata dei rifiuti;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
- c) ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni solide.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Articolo 5 - Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti ad avere vicino appesa al guinzaglio la museruola da applicare in caso di emergenza.

2. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico è sempre obbligatorio avere a portata di mano la museruola e il cane comunque al guinzaglio.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00

L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani.

Articolo 6 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani tenuti dal proprietario o da altri accompagnatori, muniti di guinzaglio e nel rispetto degli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 4, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, compreso il parco urbano, i giardini, le aree verdi ed i parchi pubblici.

2. Ai cani di cui al comma 1 dell'articolo 12 è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche l'apposita museruola.

3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, o quando a tal fine dette aree siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.

4. Fermo restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali al seguito di persone non vedenti o portatori di handicap.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

Articolo 7 - Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Articolo 8 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole.

3. I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale, con un minimo di otto volte la lunghezza del cane, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dello stesso.

6. Gli animali che sono tenuti con la catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani con la catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio

venatorio, e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, o il pastore deve essere in grado, in qualunque momento di controllarne i movimenti.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 659 del Codice Penale.

Articolo 9 - Particolari situazioni

1. E' vietato trasportare, o fare stazionare, i cani chiusi nelle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.

2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

Articolo 10 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani tenuti dal proprietario o da altro accompagnatore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Francavilla Fontana, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza di norme esistenti.

2. E' riconosciuta ai gestori o proprietari di esercizi pubblici, quali negozi di generi alimentari, bar, ristoranti, la facoltà di non consentire l'accesso ai cani, anche al guinzaglio e con la museruola provvedendo a segnalare tale decisione con appositi cartelli assumendosi le responsabilità.

3. I proprietari, o accompagnatori a qualsiasi titolo, che conducono i cani negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola, a portata di mano, avendo cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 11 - Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n° 689, nonché quelle del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

2. Rimangono salve le disposizioni del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 e successivamente aggiornato, dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 e del codice civile e penale.

3. Rimane ferma la normativa di cui alla L.R. 3 aprile 1995 , n. 12 e succ. modifiche in materia di "Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Articolo 12 - Norme di chiusura

1. La fuga del cane di proprietà o detenuto deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 48 ore dalla scomparsa, all'ufficio anagrafe canina ed al Servizio di Polizia Municipale del comune.

2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1 prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto dell'articolo 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni, si applica anche l'articolo 672 del Codice Penale; rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio Polizia Municipale, il quale, dopo aver accertato quanto segnalato, attiverà il servizio Anagrafe Canina per l'accalappiamento.

4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

5. L'ufficio polizia municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento..

Articolo 13 - Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto nel presente regolamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso, fatto salvo altro e diverso termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi motivati.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, debbono tenere il cane alla catena, quest'ultima dovrà avere i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 8.

Articolo 14 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale e gli operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL,

Articolo 15 – Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le disposizioni adottate con il Regolamento di Polizia Urbana, e con le diverse ordinanze sindacali in materia incompatibili o che contrastano o che sono riprese con il presente regolamento.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Francavilla fontana.